

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01625/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Juwi Energie Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Cristina Martorana,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  
domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio  
Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio  
eletto presso lo studio Giorgio Bernardini in Milano, piazza Bertarelli, 2;

*nei confronti*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica,

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Elettricità Futura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Martorana, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Italia Solare Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni, Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) il documento di ARERA n. 133/2022/R/EEL del 29 marzo 2022, recante “orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) la nota del GSE prot. GSEWEB/P20220364253 del 8 luglio 2022 recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. «Decreto Sostegni ter», intestati a JUWI ENERGIE RINNOVABILI S.R.L., CF: 02600410217, P.IVA: 02600410217.”; (iii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis DL gennaio 2022, n.4, pubblicate dal GSE, il tutto previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in

Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022;

e per l'accertamento con i motivi aggiunti presentati da Juwi Energie Rinnovabili S.r.l. il 9/12/2022:

- del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo,

nonché, ove occorra, per l'annullamento,

- di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera ARERA n. 266/2022, procedendo con la richiesta di pagamento e/o con la compensazione di importi asseritamente dovuti in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 maturati a decorrere dal mese di febbraio 2022;

- del comunicato del GSE del 7 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet, rubricato “aggiornamento tempistiche pubblicazione e pagamenti corrispettivi”, con cui il GSE ha comunicato ai produttori interessati che “In riferimento agli impianti in Ritiro Dedicato la cui energia immessa è remunerata a Prezzi Orari e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, cd. “Norma extraprofiti”, la pubblicazione del corrispettivo, a partire dalle competenze di agosto, avverrà direttamente al prezzo di riferimento previsto dalla norma”;

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

e per la condanna

del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e agli atti impugnati con l'atto introduttivo e il presente atto di motivi aggiunti;

il tutto previa disapplicazione dell'art. 15 bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022;

ovvero, in subordine, per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla

Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022;

in ulteriore subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato;

e per l'annullamento con i motivi aggiunti presentati da Juwi Energie Rinnovabili S.r.l. il 5/5/2023:

della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”);

dell'Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”;

della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 (di seguito “Delibera 266”) e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nei termini esposti con il presente atto;

di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti;

nonché per l'accertamento

in via principale, dell'intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigore dell'art. 15-bis a opera della Legge n. 197/2022 (di seguito “Legge n. 197/2022” o “Legge di Bilancio”) nei termini esposti nel presente atto;

in ogni caso, della non debenza degli importi già richiesti e che verranno in futuro

richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e della Legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e della Legge n. 197/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo;

e per la condanna

del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, agli atti impugnati con l'atto introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti;

il tutto:

- previa disapplicazione dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, nonché della Legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022;
- ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità eurounitaria dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, nonché della Legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022;
- ovvero in ulteriore subordine per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale;
- ovvero, in estremo subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. e di Presidenza del

Consiglio dei Ministri e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che questa Sezione, con ordinanza del 07/07/2023 n. 1744, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea i seguenti quesiti interpretativi

“se l'art. 5 par 4 della Direttiva UE 2019/944, i considerando nn. 3 e 12 della Direttiva UE 2018/2001, i considerando nn. 27, 28, 29, 39, l'art. 6 par. 1, l'art. 8 par. 2 del Regolamento n. 2022/1854/UE, ostano a una disciplina nazionale che individui un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica con le modalità previste dall'articolo 15 bis del D.L. 27.1.2022 n. 4, che non garantisca ai produttori di mantenere il 10% dei ricavi al di sopra dello stesso tetto”;

“se l'art. 5 par 4 della Direttiva UE 2019/944, i considerando nn. 2, 3 e 12 della Direttiva UE 2018/2001, i considerando nn. 27, 28, 29, 39, l'art. 6 par. 1, l'art. 8 par. 2 lett b) e c) del Regolamento n. 2022/1854/UE, ostano a una disciplina nazionale che individui un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica con le modalità previste dall'articolo 15 bis del D.L. 27.1.2022 n. 4, che non preservi ed incentivi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili”;

“se il considerando n. 3 della Direttiva UE 2018/2001, i considerando nn. 27 e 41, l'art. 7 par. 1, lett. h, i e j, l'art. 8 par. 1 lett. a) e d) e par. 2 del Regolamento n. 2022/1854/UE, ostano a una disciplina nazionale che individui un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica con le modalità previste dall'articolo 15 bis del D.L. 27.1.2022 n. 4, che non preveda alcun tetto specifico ai ricavi ottenuti dalla vendita di energia prodotta a partire da carbon fossile, né una disciplina differenziata in relazione alle diverse fonti di produzione”

Ritenuto che tali quesiti sono rilevanti anche nel presente giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) sospende il giudizio fino alla notificazione a questo TAR, da parte della Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della decisione emessa dalla suddetta Corte, a seguito della quale le parti potranno presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Mauro Gatti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Alberto Di Mario**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonio Vinciguerra**

**IL SEGRETARIO**